



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

MOZIONE N. 30

LA GIUNTA REGIONALE FERMI LA NUOVA DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO VENETO, E RIPRISTINI LA LEGALITÀ E LA CERTEZZA NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

presentata il 4 novembre 2005 dai Consiglieri Diego Bottacin, Atalmi, Caner, Da Re, Foggiato, Manzato, Silvestrin e Zabotti

Il Consiglio regionale del Veneto

La ditta Soluzione Ambiente srl ha presentato un Progetto di discarica controllata “in conto proprio” per rifiuti speciali (*pulper* di cartiera) in Mogliano Veneto, loc. Zerman, richiedendo l’autorizzazione del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 10/1999. La ditta Soluzione Ambiente ha ritenuto di avvalersi delle procedure di semplificazione amministrativa per l’approvazione/autorizzazione regionale del proprio progetto previste dall’articolo 23 della medesima legge regionale n. 10/1999.

L’articolo 23 stabilisce che *“la Commissione VIA svolge le funzioni dell’apposita conferenza prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

La Commissione regionale VIA in data 16 maggio 2005 esprime parere negativo, e da tale data, entro trenta giorni, la Giunta regionale avrebbe dovuto adottare la conseguente deliberazione ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 22/1997, cui fa riferimento l’articolo 23 della legge regionale n. 10/1999.

In data 6 settembre 2005, con ordinanza n. 748/2005, il TAR Veneto respinge l’istanza cautelare della ditta Soluzione Ambiente s.r.l. in quanto il TAR riconosce al parere della Commissione VIA la natura di atto endoprocedimentale, e quindi non direttamente impugnabile.

Come se questo non fosse ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una deliberazione da parte della Giunta regionale, in maniera del tutto pretestuosa e inusuale la Direzione regionale Tutela dell’ambiente, facendo ricorso art. 10-bis legge 241/1990 introdotto dalla legge n. 15/2005, in data 19

settembre 2005, offre alla ditta Soluzione Ambiente srl possibilità di controdedurre, al di fuori delle procedure previste dalla Commissione VIA, a ben 13 motivi ostativi che giustificavano il parere contrario già espresso dalla Commissione VIA il 16 maggio 2005.

La pretestuosità di tale procedura appare chiara alla luce del citato articolo 23 il quale stabilisce che *“la Commissione VIA svolge le funzioni dell’apposita conferenza prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all’istruttoria ai fini dell’assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunale”*, per cui una volta che la Commissione VIA ha espresso il proprio parere non rimane che l’adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale per chiudere il procedimento di autorizzazione.

La procedura adottata dalla Direzione Tutela ambiente è talmente anomala ed inaspettata che prende di sorpresa anche la stessa ditta Soluzione Ambiente srl che così ringrazia, in data 30 settembre 2005, nella premessa alle controdeduzioni: *“cogliendo l’invito e lo spirito della legge ad essere un ulteriore intervento partecipativo al procedimento”*. Qui si parla di *“invito e spirito della legge”*; evidentemente la ditta in questione sa di non poter rivendicare alcun diritto.

Il 13 ottobre 2005 il Presidente della Commissione VIA convoca, per il successivo 25 ottobre, i Sindaci di Mogliano e di Preganziol, il Presidente della Provincia di Treviso e la ditta Soluzione Ambiente srl a partecipare alla Commissione regionale VIA.

Il 21 ottobre 2005, il Sindaco di Mogliano, nel chiedere *“di conoscere i motivi della prossima convocazione”* della Commissione VIA, avanza due richieste:

- nella prima chiede come mai dopo 6 mesi dalla pronuncia negativa della Commissione VIA la Giunta regionale non abbia ancora assunto alcuna conseguente deliberazione. Visto che l’articolo 27 del D.Lgs. n. 22/1997, cui fa riferimento l’articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, stabilisce che *“entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale” adotta la conseguente deliberazione;*
- nella seconda, il Sindaco rinnova la richiesta di avere *il documento relativo al parere negativo espresso dalla Commissione Via e il successivo provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale, nonché l’eventuale ulteriore materiale nel frattempo acquisito* compreso quello prodotto dalla ditta Soluzione Ambiente srl.

Al Sindaco del Comune di Mogliano, gli Uffici regionali non adottano la stessa attenzione rivolta alla Ditta, per cui tali richieste già in precedenza avanzate, non hanno mai ricevuto alcuna risposta.

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

- ad adottare, in merito al fatto in premessa descritto, la necessaria deliberazione in coerenza con il parere negativo espresso dalla Commissione VIA del 16 maggio 2005;
- ad adottare il *principio di precauzione* come principio guida anche nelle delicate valutazioni di compatibilità ed impatto ambientale.

